

- (11) Per rafforzare il controllo dei prodotti di cui al codice NC 1602 50 è necessario disporre che alcuni di questi prodotti possano beneficiare di restituzioni soltanto se sono fabbricati nel quadro del regime previsto dall'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ⁽¹⁾.
- (12) È necessario accordare le restituzioni ai soli prodotti che possono circolare liberamente all'interno della Comunità. Per beneficiare di una restituzione, i prodotti devono recare il bollo sanitario come previsto rispettivamente dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio ⁽²⁾, dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio ⁽³⁾ e dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (13) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, la restituzione particolare viene ridotta se la quantità di carni disossate destinate all'esportazione è inferiore al 95 %, ma pari o superiore all'85 %, della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento.
- (14) I negoziati relativi all'adozione di concessioni aggiuntive, condotti nell'ambito degli accordi europei tra la Comunità europea e i paesi associati dell'Europa centrale o orientale, sono finalizzati in particolare a liberalizzare il commercio di prodotti che rientrano nell'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine. In tale contesto è stato deciso di sopprimere le restituzioni all'esportazione per i prodotti destinati ad essere esportati verso l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania e la Slovacchia. Occorre pertanto depennare i paesi suddetti dall'elenco delle destinazioni per le quali viene concessa la restituzione e prevedere che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non comporti la creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.
- (15) In vista dell'adesione di dieci nuovi Stati membri all'Unione europea il 1º maggio 2004 e al fine di evitare possibili speculazioni sulle restituzioni alle esportazioni di carni bovine verso alcuni di questi paesi che non sono stati esclusi dalle destinazioni ammesse al beneficio delle restituzioni in virtù dei summenzionati accordi europei di associazione, è opportuno sopprimere le restituzioni verso questi ultimi paesi per i prodotti che non formano oggetto di commercio abituale. Occorre pertanto escludere completamente la Repubblica ceca e la Slovenia dall'elenco delle destinazioni che danno luogo alla concessione di una restituzione. Occorre parimenti

escludere la Polonia per i prodotti diversi da quelli dei codici prodotto 0102 10 10 9140 e 0102 10 30 9140, escludere Cipro per i prodotti diversi da quelli del codice prodotto 0202 30 90 9200, escludere Malta per i prodotti diversi da quelli dei codici prodotto 0201 30 00 9100, 0201 30 00 9120 e 0202 30 90 9200 e provvedere a che la soppressione delle restituzioni per questi paesi non porti alla creazione di una restituzione differenziata per le esportazioni verso altri paesi.

- (16) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'elenco dei prodotti alla cui esportazione sono concesse le restituzioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999, i rispettivi importi e le destinazioni sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

2. I prodotti debbono soddisfare le condizioni relative al bollo sanitario previste rispettivamente:

- all'allegato I, capitolo XI, della direttiva 64/433/CEE,
- all'allegato I, capitolo VI, della direttiva 94/65/CE,
- all'allegato B, capitolo VI, della direttiva 77/99/CEE.

Articolo 2

Nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 1964/82, l'importo della restituzione per i prodotti del codice prodotto 0201 30 00 9100 è ridotto di 14,00 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il fatto che non sia stata fissata una restituzione all'esportazione per l'Estonia, la Lituania, la Lettonia, l'Ungheria, la Romania, la Slovacchia, la Repubblica ceca, la Slovenia, la Polonia, Malta e Cipro non comporta l'applicazione di una restituzione differenziata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2003.

⁽¹⁾ GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2003 (GU L 67 del 12.3.2003, pag. 3).
⁽²⁾ GU L 21 del 29.7.1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 95/23/CE (GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7).
⁽³⁾ GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).